

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CHIAROMONTE, URBANI, MAFFIOLETTI, MARGHERI, BAIARDI, CONSOLI, FELICETTI, PETRARA, POLLIDORO, VOLPONI e LOPRIENO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1984

Norme per il controllo della sicurezza degli impianti suscettibili di determinare rischi di rilevanti conseguenze

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della sicurezza degli impianti che producono energia nucleare ha assunto di recente, anche in Italia, un nuovo crescente rilievo. Il fatto è dovuto anche all'avvio — seppur lento — del programma di installazione di un certo numero di centrali nucleari previsto dal Piano energetico nazionale, alla relativa accelerazione subita in questi mesi dall'iter autorizzativo del primo « pacchetto urgente » di tre centrali per complessivi 6.000 Mw, per due delle quali — una in Piemonte e un'altra in Lombardia — il Ministro ha firmato nei mesi passati i decreti che ne hanno autorizzato la localizzazione e avviato la procedura per la determinazione dei siti definitivi.

È evidente infatti che il livello di efficienza e di autonomia degli organi preposti alla sicurezza deve essere proporzionalmente adeguato alla dimensione complessiva del settore, che comprende non solo i reattori di potenza ma anche quelli di sperimentazione e di ricerca.

Del resto a conclusione dell'accesso dibattito svoltosi nel corso della Conferenza per la sicurezza nucleare di Venezia, sulla opportunità di realizzare anche in Italia un programma di impianti nucleari, fu ribadito questo concetto, mettendo in evidenza la necessità che la dimensione e il ritmo di sviluppo del programma nucleare vengano rapportati al potenziamento, sviluppo e qualificazione di un adeguato sistema di sicurezza, il quale diventa quindi una condizione pregiudiziale per considerare « accettabile » il programma stesso.

D'altra parte, dal momento in cui il programma nucleare sembra avviato, è diventata più ampia e articolata l'iniziativa delle forze e dei gruppi ecologisti, che — in generale — sono schierati pregiudizialmente contro il nucleare, per quanto possono mirano a ritardarne la realizzazione, ed operano attivamente per ottenere consensi a questa loro linea, preoccupati soprattutto del fatto che non esistono sufficienti garanzie di pro-

tezione ambientale e di difesa della salute delle popolazioni coinvolte.

Non è qui il caso di riproporre le ragioni per cui i comunisti ritengono necessario ed opportuno un programma nucleare limitato e controllato, perchè esse sono state ampiamente illustrate in numerose e autorevoli occasioni.

Va sottolineato piuttosto come il dissenso sulla necessità ed opportunità del nucleare non debba portare a misconoscere le molte ragioni che animano le spinte degli ecologisti, che non vengono a cadere per il fatto che le soluzioni che essi propongono appaiono insufficienti o addirittura di ostacolo alla soluzione di uno dei problemi cruciali del nostro tempo nei termini in cui oggettivamente lo pone la realtà del mondo contemporaneo: il problema della qualità dello sviluppo.

Noi restiamo dell'opinione che il futuro dell'umanità è indissolubilmente legato allo sviluppo, pur se tale sviluppo dovrà avere caratteri profondamente diversi, tali da farlo coincidere con il « progresso » modernamente inteso; inoltre che tale sviluppo continua a provocare una crescente domanda di energia sia pure a ritmo meno intenso del previsto e nonostante il rallentamento del rapporto fra domanda di energia elettrica e prodotto interno lordo; infine che un paese che voglia mantenersi industrialmente avanzato non può rinunciare ad alcuno dei settori di avanguardia della tecnologia.

Ma ciò non significa affatto nè sottovalutare nè rimuovere il dramma provocato, in forme sempre più clamorose, da uno sviluppo industriale incontrollato in termini di degrado ambientale e di rischio sovente grave per l'incolumità degli abitanti e per gli equilibri complessivi degli ecosistemi.

Ciò significa invece accettare la sfida che l'acutezza di queste contraddizioni propone. Bisogna operare, quindi, perchè sviluppo e salvaguardia dei valori essenziali della salute e dell'ambiente siano resi compatibili da una politica consapevole, dall'uso di tecnologie adeguate, e infine — quale elemento decisivo — da una gestione democraticamente organizzata del rapporto tra politica,

scienza e tecnologia. Da tale corretto rapporto possono trarre origine il controllo e il protagonismo organizzati non solo della comunità degli esperti ma anche soprattutto dei cittadini e dei lavoratori: di tutti coloro che, al di là degli stessi interessi di categoria spesso divergenti, tendono sempre più ad aggregarsi attorno a temi generali, che oggi si definiscono di « interesse diffuso », quali appunto quelli della difesa, della salvaguardia e di una utilizzazione ottimale dell'ambiente nonchè dei valori della salute e della qualità della vita.

Queste alcune delle ragioni, appena accennate e assai sommariamente esposte, che ci hanno spinto ad affrontare in questi mesi lo studio delle questioni relative alla sicurezza delle centrali per la produzione di energia e di altri grandi impianti industriali, che sono assai complesse e la cui traduzione in termini normativi presenta molteplici e delicati problemi.

Ma proprio queste stesse ragioni ci hanno indotto a presentare questa prima proposta di legge pur consapevoli che essa non è certo esaustiva.

La presentiamo come una proposta aperta ai contributi più diversi, e come un atto capace di aprire il dibattito concreto sul problema della sicurezza industriale sia nel Parlamento che nel Paese: un contributo quindi in grado di dare il via ad un processo che porti — nei tempi abbastanza brevi richiesti dal programma nucleare in fase di avvio, oltrechè dalla realtà di un sistema industriale che, anche al di là del nucleare, pone problemi di sicurezza assai acuti — ad una nuova ed adeguata legislazione su questa materia.

Il punto più rilevante della proposta che presentiamo è l'affermazione che la sicurezza nucleare costituisce l'aspetto più « clamoroso » di un problema più generale che è quello della sicurezza, controllo e protezione degli impianti ed attività produttive capaci di provocare — soprattutto, ma non solo, in caso di incidente — conseguenze dannose di grande rilevanza sia nei confronti dei beni ambientali che nei confronti della salute dei lavoratori e degli abitanti delle zone in cui sussiste l'impianto.

La creazione di un organismo autonomo — che abbia competenza specifica di operare adeguatamente in tutto nel settore della sicurezza industriale e che istituzionalmente assuma la forma di un Alto Commissario alla sicurezza degli impianti ad alto rischio — sembra costituire la risposta più adeguata alla necessità, che appare ormai evidente ed urgente, di « governare » lo sviluppo industriale dal lato delle più gravi conseguenze dannose che possono verificarsi nei confronti dell'ambiente e della salute.

La soluzione proposta è aperta e quindi suscettibile di modifica. Si tratta di una ipotesi di lavoro, che parte intanto dalla considerazione che la riforma sanitaria prevede altri strumenti operanti in questo campo. D'altra parte non si può continuare ad assegnare agli enti esistenti (quali per esempio l'ENEA e l'Istituto superiore di sanità) compiti sempre più complessi e di vasta rilevanza, nell'ambito di limiti istituzionali non aggiornati ed in relazione a problemi di sviluppo tecnologico notevolmente avanzati.

Al di là del necessario coordinamento con gli organi sanitari, lo strumento che proponiamo si limita alla competenza su quegli impianti che, per la loro complessità e la bassa standardizzazione delle loro tecnologie nonchè per l'entità dei rischi connessi alla loro installazione ed esercizio, rappresentano un settore che richiede uno strumento specifico per il « governo » dei problemi della sicurezza, dotato di alta competenza, di piena autorevolezza ed opportunamente attrezzato per operare con rapidità ed efficacia, e che insieme sia in grado di fornire un servizio di consulenza e una funzione informativa e promozionale a tutti i soggetti, in particolare alle Regioni ed Enti locali, che a diversi livelli sono chiamati ad affrontare i problemi di sicurezza connessi all'installazione degli impianti ad alto rischio.

Di particolare rilevanza appare la questione delle procedure più idonee a definire una classificazione oculata dei numerosi tipi di produzione industriale, che va attuata in modo tale che sia possibile riservare al Commissariato soltanto quei tipi di im-

pianti che rispondano ai requisiti da noi prima indicati e che saranno classificati appunto « a rischio rilevante ».

La complessità del problema di organizzare un servizio per la sicurezza di tutti gli impianti ad alto rischio — problema per certi aspetti del tutto nuovo in Italia — e, per converso, l'urgenza di procedere al più presto al trasferimento entro tale ambito della direzione sicurezza e protezione, oggi esistente all'interno dell'Ente energie alternative (ENEA ex Comitato nazionale per l'energia nucleare), trasferimento previsto dall'ultima legge sul finanziamento poliennale dell'ENEA ex CNEN, ci ha indotti ad istituire un organismo per la sicurezza degli alti rischi che diviene subito operante per il settore nucleare, mentre opererà solo successivamente, nel giro di uno o due anni, negli altri settori produttivi, rilevanti dal punto di vista degli alti rischi.

In forme equilibrate ed istituzionalmente corrette vengono attivate le competenze specifiche che sono in grado di elaborare le proposte di sviluppo e di adeguamento del servizio, cui sono addette.

Istituzionalmente l'Alto Commissariato è concepito in forme che ne assicurano competenza, autonomia, autorevolezza e capacità di decisione e d'indirizzo.

L'Alto Commissario dipende direttamente dal Presidente del Consiglio; i suoi atti hanno potere vincolante (gran parte dei decreti oggi di competenza del Ministro dell'industria diventano atti autorizzativi emanati dallo stesso Commissario); la sua attività e le sue proposte sono sottoposte all'esame motivato del Parlamento.

Il Commissario è assistito — per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali — da un Comitato di coordinamento interministeriale costituito da personalità pienamente autorevoli e da un Comitato tecnico-scientifico costituito da esperti di alta e comprovata competenza.

Il Comitato tecnico-scientifico ha, nella sua autonomia, il compito di consulenza obbligatoria sulle materie di competenza. In caso di diversità di pareri su decisioni autorizzative partecipa al confronto con l'Alto Commissario e con il Comitato di coor-

dinamento e può provocare il rinvio della decisione al Consiglio dei ministri.

La costituzione e il pieno avvio della gestione dell'Alto Commissario avviene secondo criteri di gradualità. Si prevede che in una prima fase abbia luogo il trasferimento della Divisione sicurezza (DISP) dell'Ente energie alternative (ENEA) in conformità al dettato della legge, che — in attesa della prevista riorganizzazione — continua ad operare nei modi sin qui seguiti in ordine alla sicurezza del settore nucleare, al fine di evitare ogni soluzione di continuità.

Successivamente e in base a proposte elaborate dallo stesso Alto Commissariato, è prevista — attraverso la delega al Governo — la riorganizzazione dell'ex DISP in un « servizio » autonomo per la sicurezza degli impianti nucleari; di seguito la istituzione di un secondo « servizio » per la sicurezza degli impianti energetici convenzionati; e infine la creazione di uno o più « servizi » per gli altri settori industriali ad alto rischio.

Ma la istituzione dei « servizi » relativi agli impianti industriali non energetici dovrà attuarsi, nel concreto, non solo dopo che le relative proposte avanzate dall'Alto Commissario troveranno sanzione legislativa, ma anche dopo che sarà stato decretato l'elenco delle attività produttive a rischio di rilevanti conseguenze.

L'Alto Commissariato ha diciotto mesi per elaborare la proposta di formazione dell'elenco. Ma questo notevole lasso di tempo dovrà essere impiegato per una consultazione e un confronto ampi e approfonditi fra tutti i soggetti interessati, al fine di giungere — sulla delicata questione — a scelte pienamente valide e condivise sul piano tecnico-scientifico, nonché rigorosamente coerenti con la necessità di una distinzione fondata e nettamente delimitata del campo di attività riservato all'Alto Commissario, che deve restare esclusivamente quello del rischio di conseguenze rilevanti senza estensioni agli altri settori della sicurezza dei lavoratori, degli abitanti e dell'ambiente naturale dai « normali » rischi della generale attività produttiva. Questi settori re-

stano, infatti, di competenza degli altri organismi già operanti a questi fini.

Questa netta distinzione e delimitazione del campo d'azione, mentre giustifica pienamente l'istituzione dell'Alto Commissario, potrà consentire la piena collaborazione del nuovo organismo con gli altri operanti nei settori della sicurezza, della salute e della difesa dell'ambiente.

Per le consultazioni e i confronti di cui sopra potrà essere utilizzata la Commissione di coordinamento, prevista dall'articolo 20, fra tutti gli organismi interessati alla sicurezza.

Infine, anche alla luce delle esperienze sin qui compiute, è da sottolineare l'importanza del compito, assegnato dal testo legislativo all'Alto Commissario, di promuovere la piena corresponsabilizzazione delle regioni e degli enti locali, sia in ordine alle forme e procedure — da definire consensualmente — attraverso le quali tali enti possano esercitare pienamente interventi di confronto, controllo e verifica sui programmi e le attività relativi alla sicurezza degli impianti ad alto rischio situati nelle aree di loro competenza, sia per assicurare la più ampia informazione nei confronti delle popolazioni interessate, sia infine per promuovere una collaborazione fattiva, seppur dialettica, con i movimenti ecologici al fine di poter dare risposte adeguate alle esigenze reali di cui tali movimenti sono portatori.

Siamo consapevoli che molti aspetti della nostra proposta sono suscettibili di approfondimento, modifica e miglioramento.

Abbiamo preferito ciò nonostante presentarla, considerando più utile provocare la apertura del dibattito piuttosto che continuare in un'opera di approfondimento e completamento, anche in considerazione dell'assenza di analoghe proposte di altri gruppi e — cosa più grave se si pensa ai molteplici impegni assunti anche solo a partire dalla Conferenza di Venezia — constatata l'assenza di una specifica iniziativa governativa che — prevista ormai da anni da una legge — oggi sarebbe stata più che mai doverosa, in presenza del-

le decisioni operative relative al programma del PEN. Nè tale assenza propositiva dei diversi Governi può trovare un alibi nel provvedimento governativo di approvazione dell'ultima direttiva CEE sulla protezione nucleare, presentato allo scadere della passata legislatura e ripresentato in questi ultimi giorni, entro cui — attraverso una generica delega — il Governo sembra intenzionato ad ottenere in modo surrettizio una specie di « cambiale in bianco » per legiferare su tutta la materia della sicurezza nucleare; e tanto meno nel provvedimento di recepimento della direttiva 82/501 della CEE del

24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, attualmente in corso di elaborazione presso il Ministero della sanità che si riferisce anche a quelle attività industriali che manipolano o conservano sostanze pericolose di altro tipo (per esempio sostanze cancerogene).

Anche per non limitarci a respingere queste proposte, per certi aspetti non proponibili, ma per operare anche in questo caso in una direzione propositiva, vi presentiamo, onorevoli senatori, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ISTITUZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO
PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
AD ALTO RISCHIO****Art. 1.**

Nell'ambito dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Alto Commissario per il controllo della sicurezza degli impianti produttivi suscettibili di determinare rischi di rilevanti conseguenze per l'ambiente e per la salute dei lavoratori e della popolazione, denominato « Alto Commissario per la sicurezza degli impianti ad alto rischio ».

Art. 2.

L'Alto Commissario esercita le competenze statali, previste dalle leggi vigenti, relative:

1) al controllo di sicurezza sulla produzione, il commercio e l'impiego pacifico dell'energia nucleare, e delle sostanze radioattive, al controllo dell'impatto sanitario e ambientale degli impianti nucleari, alla protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego e produzione di energia nucleare e di sostanze radioattive;

2) ai controlli di sicurezza ed alla protezione sanitaria ed ambientale dei grandi impianti energetici convenzionali (non nucleari);

3) ai controlli di sicurezza ed alla protezione sanitaria ed ambientale degli altri impianti produttivi industriali ad alto rischio;

4) alla elaborazione ed aggiornamento dei piani di emergenza in caso di incidenti.

Per le materie di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo la competenza del Commissario si limita soltanto a quegli impianti che saranno definiti ad « alto rischio » a causa delle rilevanti conseguenze dannose alla salute, all'ambiente naturale ed agricolo e all'economia, che possono derivare a causa di inidoneo funzionamento, guasto o incidente.

Art. 3.

Prima di assumere decisioni sull'installazione di impianti ad alto rischio, l'autorità competente deve acquisire dall'Alto Commissario il motivato parere sulla natura e sul livello di rischio connesso alla installazione, ai fini di valutare e decidere sulla « accettabilità » del rischio stesso.

Art. 4.

L'Alto Commissario per l'espletamento delle sue competenze relative alla sicurezza nucleare di cui al punto 1) dell'articolo 2:

1) predispone « direttive », vincolanti per tutti gli operatori del settore, sulla sicurezza nucleare in ordine:

all'affidabilità tecnologica e funzionale degli impianti ed apparecchiature di produzione e di trasporto;

alla tutela della salute del personale addetto a tali impianti ed apparecchiature;

alla tutela della salute e dell'incolumità delle popolazioni insediate nelle aree di influenza degli impianti nucleari;

alla protezione dell'ambiente circostante gli impianti;

2) emana gli atti autorizzativi di sua competenza;

3) fissa le modalità e cura la realizzazione delle verifiche ispettive sia a livello centrale che periferico;

4) organizza a livello centrale l'informazione e la circolazione delle conoscenze sulle materie di competenza e le promuove a livello periferico;

5) effettua e coordina la ricerca nel settore della sicurezza e protezione degli impianti nucleari e degli altri impianti « ad alto rischio », e la effettua di norma attraverso la committenza ad enti pubblici e privati anche con la partecipazione di personale proprio, al fine di assicurare la continuità ed il trasferimento delle conoscenze; inoltre assicura il costante aggiornamento e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni tecniche in rapporto all'evoluzione scientifico-tecnologica della sicurezza industriale a livello internazionale;

6) promuove e coordina la formazione e l'aggiornamento, in quantità e livello professionale e tecnico-scientifico adeguati, del personale necessario ad operare nel campo della sicurezza e controllo degli impianti, apparati e materiali « a rischio di conseguenze rilevanti » a cominciare dal settore nucleare, anche in rapporto alle esigenze connesse all'attuazione del piano energetico nazionale; emette le norme di qualificazione del personale e vigila sulla loro applicazione; effettua le verifiche dei livelli di qualificazione;

7) propone al Governo le modifiche alla normativa vigente sulle materie di sua competenza, che ritiene necessarie ed opportune.

Gli atti di cui al punto 1) del presente articolo sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che lo sceglie previo parere del Consiglio dei ministri e delle Commissioni parlamentari competenti.

L'Alto Commissario dura in carica per un quinquennio dalla nomina e può essere riconfermato nell'incarico.

L'Alto Commissario presiede il Comitato di coordinamento interministeriale di cui all'articolo successivo.

L'Alto Commissario firma tutti gli atti autorizzativi e normativi relativi alla sicurezza nucleare, salvo quelli che programmano la installazione e che autorizzano la localizzazione degli impianti energetici.

Art. 6.

Il Comitato di coordinamento interministeriale, che assiste l'Alto Commissario nello svolgimento delle funzioni di cui ai punti 1), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 4 della presente legge, è formato di tredici componenti scelti fra personalità particolarmente autorevoli per competenza scientifica. Essi vengono designati:

- due dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- due dal Ministro della sanità;
- due dal Ministro della protezione civile;
- uno dal Ministro dell'interno;
- uno dal Ministro dei trasporti;
- uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- uno dal Ministro dei lavori pubblici;
- una dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica;
- due dal Ministro per l'ecologia.

I componenti il Comitato di coordinamento interministeriale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

È istituito il Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza degli impianti ad alto rischio.

Esso è formato da 18 membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri fra esperti di alta e comprovata competenza.

In base alle esigenze di integrazione interdisciplinare deve essere assicurata la presenza di tutte le competenze necessarie al pieno ed autorevole espletamento della funzione di consulenza tecnico-scientifica che

viene affidata al Comitato, con particolare riguardo ai settori dell'attività produttiva più interessati alla sicurezza da rischi rilevanti, a cominciare dal settore nucleare. Il Comitato è presieduto dall'Alto Commissario istituito con la presente legge.

Art. 8.

Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza obbligatorio in tutte le materie relative alla sicurezza.

In particolare:

1) formula il proprio parere su tutti gli atti normativi e gli atti autorizzativi relativi alla costruzione, esercizio e smantellamento degli impianti per la produzione di energia e per la produzione industriale ad alto rischio, prima della loro emanazione da parte dell'Alto Commissario;

2) esprime pareri obbligatori sugli atti che programmano l'installazione e sugli atti che autorizzano la localizzazione degli impianti di produzione di energia o di quelli per produzioni industriali ad alto rischio.

Art. 9.

In vista delle deliberazioni di cui al punto 2) del precedente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a riunire congiuntamente il Comitato di coordinamento e il Comitato tecnico-scientifico, qualora ciò sia richiesto da quest'ultimo.

Nel caso che il dissenso non venga superato, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Art. 10.

È istituito il collegio sindacale dell'Alto Commissariato composto di cinque membri.

La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti dell'Alto Commissario.

Art. 11.

L'istituzione dell'Alto Commissario e del Comitato tecnico-scientifico e l'inizio del loro funzionamento devono aver luogo entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove ed attua, con gli opportuni atti amministrativi, la procedura necessaria perchè il termine di cui al primo comma sia rispettato.

TITOLO II

TRASFERIMENTO DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELL'ENEA ALL'ALTO COMMISSARIO PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI AD ALTO RISCHIO

Art. 12.

All'atto della costituzione dell'Alto Commissariato prevista dalla presente legge le competenze, le funzioni relative alla sicurezza, controllo e protezione nucleari esercitate dall'ENEA in base alle leggi in vigore, nonché il personale della divisione DISP-ENEA, sono trasferiti nel « Servizio autonomo » dell'Alto Commissariato con decreto del Presidente del Consiglio. Con distinto decreto dovrà essere disciplinata la organizzazione del servizio con norme di selezione degli ispettori da adibire al controllo degli impianti.

Il trasferimento del personale avviene previo consenso e con procedure che assicurino la continuità del funzionamento della Divisione sicurezza e protezione (DISP).

Il trasferimento del personale deve essere completato entro tre mesi.

Art. 13.

La *ex* DISP-ENEA continuerà a funzionare quale struttura servente dell'Alto Commissario nelle forme precedenti al trasferimento, finchè non sarà operante la definitiva struttura operativa relativa al settore nucleare.

Art. 14.

Il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge per la organizzazione dei settori di competenza dell'Alto Commissariato, a cominciare dal settore nucleare.

Sul decreto delegato esprimono motivato parere, in duplice lettura, le Commissioni parlamentari di cui all'articolo 9, ogni volta nel termine di trenta giorni.

Il decreto delegato deve essere definitivamente approvato entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il decreto delegato, di cui all'articolo precedente, sarà redatto in base ai seguenti criteri:

1) è prioritaria la necessità di adeguare la struttura operativa dell'Alto Commissariato in relazione alle esigenze qualitative e quantitative dei programmi nucleari;

2) è necessario un successivo sviluppo articolato della struttura operativa dell'Alto Commissariato in relazione alle competenze previste ai nn. 2) e 3) del primo comma dell'articolo 2.

Questa articolazione dovrà essere realizzata entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare l'espletamento delle competenze che diventeranno operanti in base al successivo articolo 16;

3) la copertura dell'organico della struttura operativa dell'Alto Commissariato dovrà avvenire prioritariamente per « passaggio » da altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il vincolo della competenza tecnico-scientifico-professionale, sulla quale il CTS esprime parere obbligatorio;

4) il personale della *ex* DISP-ENEA trasferito all'Alto Commissariato mantiene le condizioni giuridiche ed economiche del contratto ENEA in atto;

5) la pianta organica dell'Alto Commissariato e lo stato giuridico del suo personale saranno regolati con successivo provvedimento di legge da emanarsi non oltre tre mesi dall'approvazione definitiva del decreto delegato di cui al precedente articolo 14.

TITOLO III

ISTITUZIONE DEI SETTORI DELL'ALTO COMMISSARIO RELATIVI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NON NUCLEARI A RISCHIO RILEVANTE ED EMANAZIONE DELLE CORRISPONDENTI NORMATIVE AUTORIZZATIVE

Art. 16.

Entro e non oltre nove mesi dalla sua costituzione l'Alto Commissario, previa istruttoria degli organi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, elaborerà due distinte proposte di normativa autorizzativa, di controllo e protezione relative: la prima alla sicurezza degli impianti di cui al punto 2) del primo comma dell'articolo 2 della presente legge e la seconda alla sicurezza degli impianti di cui al punto 3) del primo comma dell'articolo 2 della presente legge; nonchè una proposta di organizzazione dei servizi dell'Alto Commissariato che debbono essere preposti alle attività per la sicurezza degli impianti di cui ai punti 2) e 3) dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 17.

Entro diciotto mesi dalla sua costituzione l'Alto Commissario elaborerà rispettivamente:

1) l'« elenco delle attività produttive da classificare a rischio di rilevanti conseguenze », tenendo anche conto della normativa comunitaria;

2) la « mappa degli impianti esistenti classificati a rischio di rilevanti conseguenze ».

L'« elenco » e la « mappa » di cui al comma precedente, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli impianti elencati nella mappa di rischio a rilevanti conseguenze saranno classificati in tre livelli: « rischio molto grave », « rischio grave », « rischio lieve », in relazione alle condizioni reali dell'impianto al momento della rilevazione ai fini del suo inserimento nella mappa.

Nel primo livello debbono essere elencati gli impianti il cui esercizio non può essere ulteriormente autorizzato, senza modifiche strutturali anche radicali dell'impianto stesso, che rendano il rischio « accettabile ».

Nel secondo livello debbono essere elencati quegli impianti per i quali è possibile chiedere modifiche anche rilevanti, pur mantenendoli in esercizio per un tempo determinato. La prosecuzione definitiva dell'esercizio sarà sanzionata mediante autorizzazione al momento della completa e verificata attuazione delle modifiche richieste.

Nel terzo livello saranno elencati gli impianti per i quali l'autorizzazione a proseguire l'esercizio può essere concessa con sanatoria amministrativa da determinarsi.

TITOLO IV

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO CON LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI, E DI CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI ECOLOGICHE

Art. 18.

Attraverso apposite direttive, previo consenso su di esse delle regioni e degli enti locali interessati, vengono stabilite forme e procedure di confronto, controllo e verifica che le regioni e gli enti locali intendono esercitare in ordine ai problemi di sicurezza e di tutela sanitaria e ambientale, che sorgono nelle aree dove esiste o si prevede la installazione di impianti ad alto rischio.

Art. 19.

L'Alto Commissario assicura un servizio di consulenza permanente alle regioni e agli enti locali e agli altri soggetti interessati sui problemi relativi alla sicurezza degli impianti ad alto rischio; collabora con tali enti al fine di organizzare un sistema permanente di informazione e di diffusione delle conoscenze particolarmente nei confronti delle popolazioni interessate; promuove, d'intesa con gli enti locali, il confronto con le organizzazioni ecologiche e la loro partecipazione a forme di controllo popolare sui problemi della sicurezza connessi alla installazione ed esercizio degli impianti a rischio rilevante.

Art. 20.

È costituita una Commissione di coordinamento composta da rappresentanti dell'Alto Commissario per la sicurezza degli impianti ad alto rischio, dell'Istituto per la sicurezza e la protezione dei luoghi di lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità nonché degli organismi della Protezione civile.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

TITOLO V

NORME FINALI E DI COPERTURA

Art. 21.

Il Governo emanerà, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un testo unico delle norme relative alle procedure autorizzative, di controllo e protezione ai fini della sicurezza degli impianti e delle attrezzature di produzione, commercio e impiego dell'energia nucleare. Il Governo procederà, in questa occasione, ad aggiornare tali norme anche alla luce delle direttive e della normativa EURATOM, CEE e degli altri organismi internazionali competenti.

Art. 22.

Ogni anno l'Alto Commissario presenta al Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione sulle attività e i problemi relativi alla sicurezza degli impianti produttivi ad alto rischio, con particolare riguardo alla valutazione critica dei livelli di rischio raggiunti e dei criteri volti a determinare il concetto di « rischio accettabile ».

La relazione contiene le proposte di aggiornamento e di innovazione delle attività connesse alla sicurezza degli impianti ad alto rischio sia a livello normativo che operativo ed organizzativo.

Art. 23.

Gli atti autorizzativi e gli altri atti ,per i quali sia fatta esplicita menzione, emanati dall'Alto Commissario, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tutti gli altri atti sono pubblicati sull'opposito « Bollettino degli atti dell'Alto Commissario per la sicurezza degli impianti produttivi ad alto rischio.

Art. 24.

È istituito un apposito capitolo di bilancio per la gestione dell'Alto Commissariato e per l'anno 1984 lo stanziamento è di 5 miliardi di lire.

A cominciare dal 1985, con appositi provvedimenti di legge, sarà assicurata la copertura delle risorse necessarie all'attuazione dei programmi di attività dell'Alto Commissariato.